



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI FERTILIZZANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - Premesse

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo agronomico dei materiali di cui al capitolo 1.2 al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo.

In considerazione al fatto che l'intera Superficie Agraria Utile del territorio comunale è stata individuata ai sensi della d.G.R. VIII/3297/2006, come non vulnerabile dalla Regione Lombardia, si rendono applicabili al presente Regolamento le disposizioni contenute nelle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

L'utilizzo agronomico nelle zone non vulnerabili dei materiali di cui al capitolo 1.2 deve garantire:

- (Totali)
- a. la protezione delle zone non vulnerabili dall'inquinamento che può essere provocato da nitrati di origine agricola;
 - b. la tutela dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 152/2006 articoli 76, 77, 792, alla direttiva qualità acque e al Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) di Regione Lombardia;
 - c. un effetto fertilizzante per le colture e ammendante o correttivo per il terreno agricolo;
 - d. l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, comprensivo dell'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, e una gestione della fertilizzazione improntata alla massima efficienza.

Le tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati, ivi compresi i digestati, devono assicurare il contenimento:

- a) della dispersione di nutrienti nelle acque superficiali;
- b) della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee;
- c) delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione;
- d) della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- e) della formazione di odori sgradevoli.

Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, della d.G.R. 01 luglio 2014, n. 2031, nonché delle disposizioni di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

1.2 - definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "accumulo temporaneo di letami": deposito di letami effettuato in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica;
- "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, dalle seguenti aziende:
 - 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
 - 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
 - 3) imprese dedite alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - 4) piccole aziende agro-alimentari di cui al presente capitolo;
- "allevamento di piccole dimensioni": allevamento con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;
- "azoto al campo": l'azoto prodotto da allevamenti zootecnici al netto delle perdite che avvengono nei ricoveri, durante la rimozione e i trattamenti degli effluenti, durante lo stoccaggio;
- "centro aziendale": l'unità tecnica di produzione dell'azienda agricola ubicata nel comune dove insiste la prevalenza delle strutture o, in assenza di queste, dove insiste la prevalenza dei terreni;
- "codice di buona pratica agricola" (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;
- "Comunicazione nitrati": procedimento per comunicare a Regione Lombardia le informazioni dell'azienda relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati;
- "contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento": documento che registra quanto pattuito tra due imprese, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, in ordine alla cessione e acquisizione di effluenti di allevamento;
- "Convenzione di Ramsar": la convenzione internazionale del 2 febbraio 1971 relativa alle zone umide;

- "corpo idrico superficiale": elemento distinto e significativo di acque superficiali (correnti o stagnanti), quale un lago, un bacino artificiale (creato da un'attività umana), un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale
- "destinatario: l'impresa agricola che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente Regolamento destinate all'utilizzazione agronomica su terreni di cui ha la disponibilità;
- "consistenza dell'allevamento": il numero dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;
- "digestato": materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui al comma 1 del capitolo 6.2.2 – Modalità di produzione del digestato per l'utilizzazione agronomica;
- "digestione anaerobica": processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
- "effluenti di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, tra cui lo stallatico, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
- "effluenti di allevamento palabili/non palabili": effluenti d'allevamento in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- "fanghi di depurazione": i fanghi provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue come definito dal d.lgs. 99/92;
- "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame (compresa la frazione liquida del digestato);
- "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo che può favorire la crescita delle piante agrarie;
- "fertilizzante organico" (FO): nella Procedura nitrati, i fanghi di depurazione, i fertilizzanti e i concimi organici non assimilabili agli effluenti di allevamento;
- "impianto di digestione anaerobica": l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano";
- "impianto di digestione anaerobica aziendale": impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui al comma 1 del capitolo 6.2.2 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- "impianto di digestione anaerobica interaziendale": impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui al comma 1 del

capitolo 6.2.2 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;

- "impresa agricola localizzata in zona non vulnerabile": l'impresa agricola i cui terreni utilizzati a fini agricoli sono localizzati per più del 50% in zona non vulnerabile; ovvero, in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa agricola le cui strutture siano ubicate in prevalenza in zona non vulnerabile da nitrati;

- "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio;

- "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al capitolo 5 del presente Programma di Azione;
- 6) eventuali residui di alimenti zootecnici;

- "MAS": quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nella condizione di campo di una determinata area agricola, individuata nell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016;

- "Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti" (PUA): è il documento annualmente aggiornabile, contenente le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell'azoto;

- "piccole aziende agroalimentari": le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue, non contenenti sostanze pericolose, non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;

- "prato": superficie agricola inerbita in via permanente o temporanea (con il termine "temporaneo" si intende un periodo inferiore a 5 anni);
- "prodotto aggiuntivo" (PA): nella Procedura nitrati, i materiali al comma 1 del capitolo 6.2.2 diversi da effluenti di allevamento e dai fertilizzanti organici di cui al presente capitolo;
- "residui dell'attività agroalimentare": i residui di produzione individuati nell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- "Sis.Co.": il portale di Regione Lombardia dedicato alle imprese agricole;
- "stallatico"¹¹: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
- "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente Regolamento;
- "trattamento": qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
- "utilizzazione agronomica": la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui di cui al presente capitolo, e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute.

ARTICOLO 2 - ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI AZOTO AD USO AGRONOMICO

La Comunicazione nitrati deve essere redatta utilizzando la "Procedura nitrati" che consente di classificare l'impresa agricola sulla base dei criteri riassunti nell'ALLEGATO 7 – "Classificazione aziendale" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016, che debbono intendersi integralmente richiamate e, ove previsto, del relativo Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

ARTICOLO 3 - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

3.1 - Divieti temporali di utilizzazione agronomica

3.1.1 Divieti nella stagione autunno-invernale

Il Comune di Gropello Cairoli, di concerto con Regione Lombardia e coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:

a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;

b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:

a. per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010;

b. per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i materiali assimilati al letame;

c. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una delle seguenti opzioni:

i. presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;

ii. terreni con residui colturali;

iii. preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata

iv. colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.

Di tali 90 giorni, 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio.

A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.

c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):

a. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla lettera b) punto c.;

b. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.

L'utilizzazione agronomica dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale non è soggetta a divieti temporali nella stagione autunno-invernale.

3.1.2 - Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, è vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3.1.3 - Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione

Per le limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. 99/92 si applica quanto previsto dalla d.G.R. 1 luglio 2014, n. 2031, al punto 6.3 "Divieti di utilizzo", come richiamato al seguente art. 3.3 del presente Regolamento.

L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito su terreni che ricevono effluenti di allevamento.

3.2 - Divieti spaziali di utilizzazione agronomica

3.2.1 Divieti spaziali relativi ai letami, concimi azotati e ammendanti organici

L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
- Canali arginati.

Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

- d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

In golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive.

3.2.2 Divieti spaziali relativi ai liquami

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato è vietato almeno entro:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:

- Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
- Canali arginati.

Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.

L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

- e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
- f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 500 metri ovvero di case sparse per una fascia di almeno 100 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

L'utilizzo dei liquami è vietato in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

L'utilizzo dei liquami è vietato nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po *"fascia di deflusso della piena (Fascia A)"*.

L'utilizzo dei liquami è vietato nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II, capo II, artt. 94 ss., d.lgs. 152/06.

L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada o da bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).

L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 10 b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

Nelle zone svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati è vietato su pendenze superiori al 20% e fino a 30%:

- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro è permessa;
- b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

3.2.3 Divieti spaziali relativi alle acque reflue

Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami al capitolo 3.2.2 "Divieti spaziali relativi ai liquami".

3.3 - Divieti di utilizzo dei fanghi di depurazione

Ai fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali si applicano i divieti di utilizzo in agricoltura previsti dalla d.G.R. 01 luglio 2014, n. 2031, al punto 6.3 "Divieti di utilizzo", come di seguito modificato ed adattato:

"L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

a) per i fanghi che non presentano le proprietà agronomiche e non rispettano i valori limite di cui alla Tabella 5.2;

b) su terreni:

- 1. non rispondenti alle caratteristiche di cui alla Tabella 6.1;*
- 2. allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);*
- 3. nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;*
- 4. nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto 3;*

5. con acclività maggiore del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore a 30%;
6. con pH minore di 5. Il dato analitico è quello della prova effettuata sul campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni dell'APPENDICE 5;
7. con C.S.C. minore di 8 meq/100g il dato analitico è quello della prova effettuata sul campione rappresentativo di una data area secondo le indicazioni dell'APPENDICE 5;
8. destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
9. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
10. quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
11. soggetti a vincolo idrogeologico;
12. ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
13. situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
14. destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque riservati ad uso pubblico;
15. interessati da boschi naturali;
16. situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno **500 m**. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a **100 m**;
17. situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
18. situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
19. situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
20. situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
21. situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
22. situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
23. situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
24. situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;

25. *interessati da recuperi o ripristini di carattere ambientale non costituenti bonifiche agrarie, che abbiano determinato movimenti di terra con alterazione della stratigrafia del suolo (es. cave, bonifiche ambientali), per un periodo di almeno 10 anni dal termine dei lavori;*
26. *quando sia accertata l'esistenza di un pericolo per la salute umana e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente. Tale condizione deve essere sussistente od imminente;*
27. *destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;*
28. *territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);*
- c) *durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;*
- d) *nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura".*

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

4.1 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Gli effluenti di allevamento devono, preferenzialmente, avere una utilizzazione agronomica.

Con l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si ottiene il ricircolo della sostanza organica e dei nutrienti in essa contenuti con effetti ammendanti sul terreno e fertilizzanti sulle colture ed un miglioramento della produttività agricola dei terreni.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

Nell'ambito delle strategie di gestione integrata degli effluenti, Regione Lombardia promuove l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere le escrezioni di azoto.

Per le aree agricole ricadenti nei Siti Natura 2000 l'utilizzazione agronomica dei reflui deve essere modulata anche in base alle disposizioni dei piani di gestione e delle misure di conservazione approvati dagli enti gestori, che possono prevedere specifiche discipline, in funzione della fauna presente, finalizzate ad interferire il meno possibile con il ciclo di vita della fauna soprattutto nella fase nidificante.

4.2 - Tecniche di distribuzione specifiche per gli effluenti di allevamento

Ai fini dell'impiego degli effluenti di allevamento occorre preventivamente pianificarne l'epoca di distribuzione per ottimizzarne l'utilizzo da parte delle colture, privilegiando gli interventi in presemina ed in copertura.

È opportuno prevedere l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in essi contenuto in rapporto ai ritmi di assorbimento della coltura. Il liquame stabilizzato può essere impiegato per la fertilizzazione in copertura dei cereali autunno-vernini o degli erbai.

All'inizio della primavera e in estate è possibile distribuirli anche sui prati compresi quelli di erba medica.

Relativamente ai metodi di applicazione al suolo degli effluenti di allevamento, è indispensabile garantire la massima uniformità distributiva sulla superficie e le minime perdite per volatilizzazione.

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

Al fine di assicurare quanto definito al capitolo 4.1, le tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento devono prevedere obbligatoriamente:

- a) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo non superiore a 24 ore;
- b) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali spandimento a raso, per iniezione, superficiale a bassa pressione (2 ATM) seguito da interramento entro le 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione
- c) in copertura, fertirrigazione per aspersione a bassa pressione;
- d) nell'applicazione della fertirrigazione, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, la scelta di metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. La fertirrigazione abbinata alle tecniche di irrigazione per scorrimento è consentita soltanto in presenza di sistemi di canalizzazione delle acque impermeabili.

4.3 - Stoccaggio degli effluenti di allevamento

4.3.1 Stoccaggio dei letami

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per

l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione delle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili i coefficienti indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio necessario (m³) al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 2,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i materiali palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

4.3.1.1 Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami".

Le platee di cui al punto 4.3.1 per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

- nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nel capitolo "Stoccaggio dei liquami" 4.3.2.

4.3.1.2 Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.

Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

4.3.1.3 Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati, e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.

La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
- b) a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- d) Nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc..

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

4.3.2 Stoccaggio dei liquami

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

I contenitori dei liquami collocati in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K maggiore di 1×10^{-7} cm/s, devono avere il fondo e le pareti impermeabilizzate con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato (per un volume minimo pari al prodotto tra la superficie del contenitore di stoccaggio e il "franco minimo di sicurezza" aumentato di 10 centimetri) e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Devono inoltre essere costruiti e dimensionati in modo tale da consentire la copertura, anche in tempi successivi alla realizzazione, ed assicurare l'omogeneizzazione del contenuto senza pericoli di erosione delle superfici del fondo e delle pareti. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sono realizzati preferibilmente in cemento armato.

Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche strutture di materiale diverso, quali ad esempio strutture "leggere" di contenimento in materiale plastico appositamente realizzate per tale scopo. Per essere idonei tali sistemi di stoccaggio devono possedere i requisiti richiesti per i contenitori in terra, necessari a evitare possibili dispersioni al suolo o inquinamenti accidentali in caso di rottura. Il sistema di stoccaggio in questione, deve inoltre essere:

- posizionato in apposito sistema di contenimento in terra, che impedisca la fuoriuscita di effluente per rottura accidentale e garantisca un franco di sicurezza di 30-50 cm tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino;

- dotato attorno al bordo esterno di un fosso di guardia perimetrale, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico;
- dotato di attrezzatura che assicuri l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di danneggiamento della parete esterna e del fondo;
- dotato di sistema di estrazione del contenuto dal basso.

Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori (ad esclusione di quelli utilizzati per il digestato) al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da privilegiare soluzioni atte a minimizzare le superfici di impluvio, quali ad esempio pareti verticali a ridotto rapporto superficie libera/volume o copertura al fine di ridurre la raccolta delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1– “Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione” di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

4.3.2.1 Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia;
- b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

È vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente. Sono escluse

da tale vincolo le realizzazioni o gli adeguamenti di strutture in aziende esistenti alla data del 14/09/2011.

4.3.2.2 Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

4.4 - Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.

La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.

La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al presente Regolamento.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria

animale e tipologia di stabulazione" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

4.5 - Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:

- a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
- b) degli eventuali fertilizzanti organici, di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75, per la parte derivante dagli effluenti di allevamento;
- c) dalle acque reflue.

I digestati e i fertilizzanti azotati, se di origine organica non zootecnica, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'ALLEGATO 2 surriferito, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto del 50% (pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento con riferimento al liquame bovino).

L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai (MAS)

ARTICOLO 5 - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE

5.1 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui al capitolo 1.3.

Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

- a) pH superiore ad 8.0;
- b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
- c) buona aereazione;
- d) soggiacenza superiore a 20 m;
- e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo, basata su riscontri oggettivi.

5.2 - Tecniche di distribuzione delle acque reflue

Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti al capitolo 4.2 del presente Regolamento per la distribuzione degli effluenti di allevamento.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari come definite al capitolo 1.3, è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose.

5.3 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.

Le modalità di trattamento delle acque reflue sono effettuate in conformità con i principi generali definiti nel presente Regolamento, ed in particolare lo stoccaggio avviene secondo le previsioni di cui al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dedicate allo stoccaggio dei liquami, in quanto applicabili, nonché alle disposizioni del presente Capo.

5.4 - Stoccaggio delle acque reflue

Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

L'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue avviene in considerazione della distanza dai centri abitati e della fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.

Le acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, devono essere opportunamente deviate.

Il volume degli stoccaggi, calcolato in rapporto al volume delle acque reflue prodotte, deve essere adeguato al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, e non deve essere inferiore al volume prodotto in 120 giorni al fine di garantire il rispetto dei periodi stagionali di divieto alla utilizzazione agronomica.

5.5 - Dosi di applicazione delle acque reflue

Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione nitrati e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito al capitolo 4.5.

Permo restando quanto previsto dal CBPA, Regione Lombardia definisce i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta e fissano ulteriori limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si verificano particolari condizioni di incompatibilità del suolo a ricevere gli stessi (elevata salinità, eccessiva drenabilità del suolo, ecc.).

ARTICOLO 6 - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

6.1 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica del digestato

Questo capitolo disciplina:

- a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al capitolo 6.2.2, punto 1 e destinato ad utilizzazione agronomica;
- b) le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione.

L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dai capitoli 1 e 2 di questo Regolamento, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale

dell'azoto pari a quella prevista all'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami di cui al capitolo 3 "Divieti di utilizzazione agronomica". Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

6.2 - Digestato ammesso all'utilizzazione agronomica

6.2.1 Digestato qualificato come sottoprodotto

Il digestato disciplinato da questo Regolamento deve essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto, ai sensi dell'articolo 184 *bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine il produttore del digestato medesimo deve dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al capitolo 6.2.2, punto 1;
- b) il digestato sarà certamente utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente capitolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui al capitolo 2, quando dovuta;
- c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto del capitolo 6.2.2 "Modalità di produzione del digestato". Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.



- d) il digestato soddisfa i requisiti di questo Regolamento e, in particolare, quelli individuati all'ALLEGATO 3 – “Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo” di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

6.2.2 - Modalità di produzione del digestato per l'utilizzazione agronomica

Il digestato destinato all'utilizzazione agronomica deve essere prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2 e ss.mm.ii., per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore delle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
- c) effluenti di allevamento, come definiti al capitolo 1.3;
- d) le acque reflue, come definite al capitolo 1.3;
- e) residui dell'attività agroalimentare come definiti al capitolo 1.3, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
- h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.

Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 *bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di questo capitolo.

6.2.3 - Tipologia del digestato per l'utilizzazione agronomica

1. Ai fini del presente Regolamento, il digestato prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1 del capitolo 6.2.2 è distinguibile nelle seguenti tipologie:

- a) digestato agro-zootecnico quando è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h) del capitolo 6.2.2;

- b) digestato agroindustriale quando è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h) del capitolo 6.2.2.

Gli impianti che producono digestato agro-zootecnico o agroindustriale destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

Le caratteristiche di qualità del digestato agro-zootecnico sono definite nell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", parte A, di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", parte B, di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016.

6.2.4 Condizioni per l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

Fatto salvo quanto previsto dal capitolo 6.2.1, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui al capitolo 6.2.2, comma 1, lettere d), e), f) e g) in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:



- a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
- b) siano originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
- c) sia certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
- d) possano essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitino di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- e) non siano materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto del presente Regolamento.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del presente Regolamento ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) del capitolo 6.2.2 non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

6.3 Digestato non ammesso all'utilizzazione agronomica

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agro-zootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;

b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.

3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6.4 - Stoccaggio del digestato

6.4.1 - Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai capitoli 6 e 8 di questo Regolamento. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo 4.3.1 "Stoccaggio dei letami su platea" e seguenti qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'eventuale azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto di una adeguata percentuale (non superiore al 20%) per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

ARTICOLO 7 - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Per l'individuazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento si rimanda alle disposizioni nazionali (d.lgs. 75/10 e d.lgs. 99/92) e regionali (d.G.R. 01 luglio 2014 - n. X/2031).

In particolare, tra i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento ai quali si fa riferimento in questo capitolo si ricordano: i concimi minerali e organici, gli ammendanti, i correttivi, i fanghi di depurazione.

7.1 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica

L'applicazione dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento può essere attuata con diverse tecniche, e, in linea generale, dovrebbe coinvolgere solo quello spessore di terreno effettivamente esplorato dagli apparati radicali delle colture.

La scelta delle tecniche di applicazione dei fertilizzanti è condizionata da diversi fattori fra i quali:

- a) le caratteristiche chimiche dell'elemento e/o degli elementi nutritivi in essi contenuti;
- b) la natura fisica del fertilizzante;
- c) la concentrazione in elementi nutritivi del fertilizzante;
- d) le esigenze della coltura nelle sue diverse fasi di sviluppo (richiesta di tali elementi, possibilità o utilità del loro frazionamento, periodi ottimali di fornitura degli elementi nutritivi in funzione anche dei periodi possibili di intervento);
- e) le caratteristiche chimiche e fisiche del terreno;
- f) l'andamento meteorologico.

Il sistema di applicazione scelto deve essere in grado di distribuire il fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità sia lungo la direzione di avanzamento della macchina (uniformità di distribuzione longitudinale) sia in senso perpendicolare ad essa (uniformità di distribuzione trasversale).

L'utilizzo deve sottostare alle seguenti prescrizioni e condizioni tecniche:

- a) per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati;
- b) i fanghi al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità di germinazione o di

accrescimento di cui alla d.G.R. 01 luglio 2014, n. 2031, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei fanghi e comunque almeno trimestralmente per i fanghi idonei e semestralmente per i fanghi di alta qualità;

- c) sui fanghi idonei allo spandimento a beneficio dell'agricoltura deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso siano rispettati i valori indicati nella Tabella 5.2. - d.G.R. 01 luglio 2014, n. 2031, per le rispettive tipologie;
- d) l'impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento;
- e) l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno "set aside" nudo non rotazionale;
- f) deve essere evitato un eccessivo accumulo di fanghi in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 m sul luogo della campagna di spandimento), al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante. I cumuli di fanghi devono essere sempre presidiati da personale in grado di fornire informazioni sulla presenza del materiale accumulato;



- i fanghi devono essere apportati al terreno seguendo le buone pratiche agricole con adeguata uniformità su tutte le aree interessate, evitando la mera stesura, localizzata su superficie contenuta, del carico oggetto della distribuzione;
- h) immediatamente dopo l'applicazione dei fanghi palabili è sempre effettuato l'interramento tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta. La lavorazione deve essere effettuata e completata entro il tramonto, evitando, al termine di questa, la presenza dei fanghi affioranti dal terreno e tantomeno in forma di cumuli o la loro mera distribuzione senza adeguato interramento;
 - i) sulle colture a destinazione forestale produttiva, sussiste l'obbligo di lavorazione tramite discatura profonda e/o ripetuta del terreno per l'interramento dei fanghi;
 - j) i fanghi liquidi (o comunque in fase liquida o pompabile) non possono essere applicati con la tecnica della irrigazione a pioggia, ma solo tramite iniezione profonda nei terreni;
 - k) nel caso di colture erbacee, l'applicazione dei fanghi pompabili può avvenire solo prima della semina, con immissione diretta nel terreno. Non è comunque da considerare immissione diretta nel terreno la mera dispersione;
 - l) i fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute degli operatori del settore in osservanza di quanto disposto al punto 6), art. 3 del d.lgs. 99/1992;
 - m) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi l'applicazione dei fanghi è sospesa per evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivanti dai fanghi stessi;

- n) nelle risaie lo spandimento deve cessare almeno 45 giorni prima dell' adacquamento;
- o) l'utilizzazione nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali), con lavorazione del terreno e interrimento, può essere eseguito solo fino a 5 settimane precedenti la raccolta del prodotto o il pascolamento;
- p) i fanghi possono essere utilizzati nel rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto previsto nella parte C dell'allegato 3 della d.G.R. n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e s.m.i.;
- q) l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura deve essere effettuata solamente in presenza di idonei piani di fertilizzazione che dimostrino il rispetto dei fabbisogni massimi delle colture e tenendo conto degli apporti di metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite di cui alla Tabella 6.1 non siano superati a seguito dell'utilizzo dei fanghi.

L'apporto di fanghi nei terreni è subordinato all'analisi dei parametri ed al rispetto dei valori limite previsti per i fanghi così come indicato nella Tabella 5.2 - d.G.R. 01 luglio 2014, n. 2031.

L'accertamento analitico dei fanghi trattati idonei all'utilizzo in agricoltura (R10) deve essere eseguito secondo quanto stabilito in APPENDICE 5 - d.G.R. 01 luglio 2014, n. 2031.

7.2 - Stoccaggio dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento

La gestione dello stoccaggio dei fertilizzanti (ivi compresi i concimi, gli ammendanti e i fanghi di depurazione), prima della loro distribuzione per l'utilizzazione agronomica, deve rispettare quanto previsto dalle normative di riferimento sopra richiamate.

In ogni caso, lo stoccaggio temporaneo di fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificare un uso agronomico deve essere attuato in platee, generalmente dotate di copertura, con fondo impermeabilizzato, cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo e la separazione dalla rete scolante.

7.3 - Dosi e modalità di applicazione per fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.

L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui alla tabella dell'ALLEGATO 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui alle Linee Guida approvate con d.G.R. X/5418/2016 del 18 luglio 2016, nel rispetto delle condizioni ivi riportate.

Per i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento, compresi i digestati derivanti da biomasse vegetali, i limiti di azoto apportabile alle colture è il MAS di cui al paragrafo precedente.

La messa a dimora del fango deve avvenire tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta.

I fanghi in fase liquida o pompabile possono essere applicati esclusivamente tramite iniezione profonda nei terreni (a solco chiuso).

Devono essere disponibili ed utilizzati un numero di mezzi per la messa a dimora tale da consentire che l'interramento avvenga entro i seguenti limiti temporali:

- il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le ore 17:00;
- lo spandimento e l'interramento del fango in cumulo devono avvenire entro un tempo massimo di 3 ore dallo scarico in campo;
- in caso di sospensione della messa a dimora per cause di forza maggiore (guasto dei mezzi di spandimento e/o interramento, improvvisa modifica di condizioni meteorologiche, ecc.), deve essere effettuato il ricarico dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI E SANZIONI

8.1 - Campo di applicazione

I controlli sulla corretta applicazione della direttiva nitrati si applicano a tutte le imprese agricole con o senza allevamenti che producono o trasformano o utilizzano a fini agronomici fertilizzanti azotati, localizzate in zona vulnerabile e/o in zona non vulnerabile da nitrati.

Il controllo riguarda sia le imprese tenute alla Comunicazione nitrati, anche quando di valore triennale, sia le imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati.

L'effettività di una situazione potenzialmente non conforme si rileva solo tramite il controllo realizzato presso l'azienda stessa in esito al quale si eleverà la sanzione in presenza di non conformità accertata.

L'Amministrazione comunale esercita le seguenti funzioni:

- a) effettua i controlli previsti dalla legge regionale 31/2008 e s.m.i ai sensi dell'art. 130 *nonies*, comma 2, e secondo quanto previsto dal manuale di controllo predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura;
- b) irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31/2008 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 130 *nonies*, comma 2;
- c) informa la Direzione Generale Agricoltura sui controlli effettuati e sul relativo esito.

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è affidata, in via generale, alla Polizia Locale del Comune di Gropello Cairoli.

Le violazioni di quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 *bis* del d.lgs. 267/2000, con le sanzioni come indicate nel prospetto di seguito riportato. Sono fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza provinciale, regionale o dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime l'autore della violazione dal ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo	Comportamento sanzionato	Sanzione
3.1.1	Mancato rispetto dei periodi minimi di divieto	Da € 50 ad € 450
3.2.1	Spandimento letami, concimi azotati e ammendanti organici nella fascia di divieto	Da € 100 ad € 800
3.2.2 / 3.2.3	Spandimento di liquami e acque reflue fascia di divieto	Da € 100 ad € 800
3.3	Spandimento fanghi nella fascia di divieto	Da € 100 ad € 800
4.2 / 5.2	Mancato rispetto delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	Da € 50 ad € 500
4.3	Mancato rispetto delle prescrizioni relative allo stoccaggio degli effluenti di allevamento	Da € 70 ad € 300
4.3	Mancato rispetto delle prescrizioni relative allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami	Da € 70 ad € 300
4.4 / 5.5	Spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue oltre le dosi di applicazione consentite	Da € 50 ad € 450
4.5	Superamento degli apporti massimi standard di azoto efficiente	Da € 150 ad € 650
5.4	Mancato rispetto delle prescrizioni relative allo stoccaggio delle acque reflue	Da € 70 ad € 300
6.3	Utilizzazione agronomica di digestato non ammesso	Da € 300 ad € 850
6.4	Mancato rispetto delle prescrizioni relative allo stoccaggio del digestato	Da € 70 ad € 300
6.5	Spandimento del digestato oltre le dosi di applicazione consentite	Da € 50 ad € 450
7.1	Violazione delle condizioni tecniche relative allo spandimento dei fanghi di depurazione	Da € 50 ad € 500
7.2	Mancato rispetto delle prescrizioni relative allo stoccaggio dei fanghi di depurazione	Da € 70 ad € 300
7.3	Spandimento dei fanghi di depurazione oltre le dosi di applicazione consentite	Da € 50 ad € 450

ARTICOLO 9 - RIFERIMENTI DI LEGGE

Al momento della stesura del presente Regolamento sono in vigore:

- Direttiva Nitrati 676/91/CE che regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola;
- Decreto legislativo 99/92 in materia di fanghi di depurazione;
- d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- d.G.R. 5868/07 per le aziende localizzate in zona non vulnerabile e D.G.R. n. 2208/11 per le aziende localizzate in zona non vulnerabile. Che sostituiscono la Legge 37/93 "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici" e suo Regolamento Attuativo;
- d.G.R. 5171/2016 "Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE" che sostituisce la Delibera della Regione Lombardia del 14 settembre 2011 – n. IX/2208;
- d.lgs. 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- d.G.R. 6 giugno 2016 – n. X/5269 - Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali;
- d.G.R. 11 settembre 2017 – n. X/7076 – "Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla d.G.R. 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12";
- Decreto n. 5403 del 10/06/2016 identificativo atto n. 330 Direzione Generale Agricoltura oggetto approvazione delle disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai Nitrati provenienti da fonti agricole, nel periodo 2016-2019 che sostituisce la d.G.R. 22 dicembre 2011 – n. IX/2739 "Deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto";
- Deliberazione n. X/5418 seduta del 18/07/2016. Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai Nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE;
- Deliberazione n. X/2031 seduta del 01/07/2014. Disposizioni Regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali in attuazione dell'Art. 8, comma 8, della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2, della D.G.R. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della commissione consiliare) – (di concerto con l'Assessore Fava);

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'impiego di fertilizzanti sul territorio comunale.

PARERI DI REGOLARITA'

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)


PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10/10/2012, n. 174 .

Data 06.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Ing. Claudio Bruni




CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147bis, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174.

Data 06.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottorssa Elisabeth Nosotti



REVOL